



COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero del Reg.14

Data: 16.04.2019

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi (art. 31.c.4 bis del DPR 308/01 e s.m.i.) Approvazione

L'anno *duemila diciannove* il giorno *sedici* del mese di *aprile* alle ore *sedici e trenta*, nella Sala consiliare del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato su determinazione del Sindaco in Seduta straordinaria Pubblica di 1^a Convocazione.

Risultano all'appello nominale

		Presente	Assente
1	GALLELLO GREGORIO Sindaco-Presidente	X	
2	CAMPO Ida Giovanna	X	
3	GUZZI Antonio	X	
4	CATRAMBONE Saverio	X	
5	GALLELLO Antonio	X	
6	BASILE Maddalena	X	
7	MESSINA Caterina	X	
8	SGRO' Vincenzo		X
9	LOMANNI Domenico		X
10	MACRINA Alessandro		X
11	CELIA Saverio		X

Così presenti nr. 07 su 11 Consiglieri assegnati e in carica

Presiede il Sig. **Gregorio Gallello** nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Francesca ROTIROTI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La seduta è pubblica

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta, come indicato al punto n° 2 (due) dell'Ordine del Giorno, legge il testo della deliberazione che è del seguente tenore

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “ e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 31 del DPR. 380/2001 che prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

ATTESO che con l’art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all’art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- *4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*
- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*
- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.*

VISTO il comma 2 dell’art. 27 (L) – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. che testualmente recita: “*Il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di in edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, non ché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il responsabile provvede alla demolizioni ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle*

amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di in edificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662".

RITENUTO necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette, dare agli uffici preposti indirizzi operativi a cui debbano attenersi per la relativa applicazione, in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione di un "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi" (documento che si allega alla presente deliberazione);

DATO ATTO in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risulta:

- **Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Area Tecnica Ing Salvatore LUPICA , ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;
- **Non Acquisito** il parere di regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione de qua non presenta aspetti specifici di natura contabile (intesi come assunzione di impegno di spesa e/o diminuzione di entrata);

VISTO il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

VISTO l'art. 7 – Regolamenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTA la legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la discussione;

Non avendo chiesto nessuno la parola;

Il Presidente passa alla votazione sul punto all'ordine del giorno;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi" (art. 31, c. 4bis del DPR 380/01 e s.m.), composto da n. 7 articoli ;

Di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/014, venga differenziata in base alla superficie e alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;

Di stabilire che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico;

Di dare mandato al Responsabile dell'area tecnica e alla polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto;

Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato , sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente" - Pianificazione e governo del territorio;

Successivamente con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione all'uopo espressa, ai sensi dell'art. 134 del UEL, immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GASPERINA

PROVINCIA DI CATANZARO



Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi
(art. 31, c. 4bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione n° 14 C.C. del 16 aprile 2019



INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Determinazione delle sanzioni

Art. 4 – Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Art. 5 – Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

Art. 6 – Destinazione dei proventi

Art. 7 – Rateizzazione



Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni.

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti"*. Tali sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare a qualsiasi categoria edilizia, in relazione all'entità delle opere accertate, sono individuate dalla seguente tabella:

TABELLA SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI

(art. 31 DPR 380/01 e s.m.i.)

Tipologia di abuso	Tipologia di intervento	Sanzione
A) Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire	A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
	A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
	A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
B) Interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire	B.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	B.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
	B.3) Interventi che hanno	100 euro/mc



	comportato aumento di volume	(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
	B.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	La somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
c) Interventi realizzati con variazioni essenziali dal permesso di costruire	C.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	C.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
	C.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
	C.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	La somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Art. 4 – Sanzioni e tipologie di abuso non individuate.

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile dell'area tecnica, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile dello dell'area Tecnica.

Art. 5 – Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'ordinanza dirigenziale. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Art. 6 – Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in



entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 7 – Rateizzazione

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 2.000,00.

Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno. Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni. Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali maturati sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, a partire dal giorno in cui era dovuto l'importo sino al giorno dell'ultima rata dovuta.



COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)

Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)

Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

Proposta di deliberazione

OGGETTO	Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi (art. 31.c.4bis del D.P.R 308/01 e s.m.i.) Approvazione
----------------	--

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Gasperina , 11.4.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(f.to Ing. Salvatore LUPICA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

☐ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

☒ **NON NECESSITA** del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Gasperina, 11.4.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Francesca ROTIROTI)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Francesca ROTIROTI

Il Sindaco
f.to Gregorio GALLELLO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°14 DEL 16.04.2019	Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi (art. 31.c.4bis del DPR 308/01 e s.m.i.) Approvazione.
--	---

Visto l'art. 151, c. 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

/x/ La presente deliberazione a norma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 21/5/2019 al n. _____

Il Responsabile Servizio
(Giuseppe _____)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

*Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
immediatamente eseguibile (art. 134, u.c. del T.U.E.L).
Dalla Residenza Comunale, li*

in quanto dichiarata

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Francesca ROTIROTI

La presente è conforme all'originale
Il Responsabile Area Tecnica
(Ing Salvatore _____)

